REGOLAMENTO (CE) N. 1512/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2003

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 4 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento lussemburghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 (4), prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- Il Lussemburgo dispone tuttora di scorte d'intervento di (2)
- A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competi-
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di orzo detenute dall'organismo d'intervento lussemburghese che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1735/98 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1241/2000 (6) e di abrogare detto regolamento.
- Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione; è opportuno, inoltre, stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo.
- Nella comunicazione dell'organismo d'intervento lussemburghese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le infor-(7) mazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.

(*) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (*) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1. (*) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. (*) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24. (*) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 13.

(6) GU L 141 del 15.6.2000, pag. 31.

Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- L'organismo d'intervento lussemburghese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 4 000 tonnellate di orzo da esso detenute.
- Le regioni nelle quali è immagazzinato l'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR per tonnellata.

Articolo 4

- Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 settembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
- Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).
- Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento lussemburghese:

Service d'économie rurale, office du blé 113-115, rue de Hollerich L-1741 Lussemburgo Telex 2537 AGRIM L Fax (352) 45 01 78.

Articolo 5

IT

L'organismo d'intervento lussemburghese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui all'allegato II, secondo il modello di cui allo stesso allegato.

Articolo 6

La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, la fissazione può avvenire separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 1735/98 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione IT

ALLEGATO I

Luogo di ammasso	Quantitativi (in tonnellate)
Lussemburgo	4 000

ALLEGATO II

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 4 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo di intervento lussemburghese

[Regolamento (CE) n. 1512/2003]

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantità (t)	Prezzo d'offerta EUR/t
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 5:

AGRI-C1-ORGE-LUXEMBOURGEOIS-STOCKS@CEC.EU.INT